



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie
Il Dirigente Generale Vicario

Prot. 25002

Catanzaro, 23 settembre 2009

Al Direttore Generale
ASP di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Vibo Valentia

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria di Locri

Alla Commissione Straordinaria
ASP di Reggio Calabria

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 163, art. 34. *Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici*

Dall'esame del panorama legislativo nazionale che regola le procedure di affidamento dei contratti pubblici non è dato dedurre, in maniera automatica, l'esclusione di soggetti economici che non perseguono fini di lucro dalle relative gare d'appalto.

Come del resto affermato da una recentissima sentenza resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. VI n. 3897/2009), l'elencazione dell'art. 34 D.Lgs. 163/2006 (Codice Contratti) – che nell'ambito della definizione dei requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento individua i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici – non è da intendersi tassativa.

E tale conclusione trova conforto in altre norme del cit. D.Lgs. 163/2006 che definiscono la figura dell'imprenditore o fornitore o prestatore di servizi nell'ambito degli appalti pubblici (art. 5, commi 19 e 20) e che indicano che il soggetto abilitato a partecipare alle gare pubbliche è l' "operatore economico" che offre sul mercato lavori, prodotti o servizi, secondo un principio di libertà di forme (persone fisiche o persone giuridiche).

Non v'è quindi ragione di escludere che anche soggetti economici senza scopo di lucro possano soddisfare i necessari requisiti ed essere qualificati come "imprenditori", "fornitori" o "prestatori di servizi" ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, attesa la loro potenziale



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie
Il Dirigente Generale Vicario

produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d'interesse generale, anche se non lucrative.

D'altra parte, il doveroso rispetto dei principi costituzionali in punto di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo esigono che nella valutazione delle posizioni giuridiche che valgono a connotare i soggetti aspiranti a partecipare a gare ad evidenza pubblica non siano solamente i requisiti soggettivi a dovere determinare la partecipazione o meno alla gara.

Alla luce di quanto sopra, si invitano, pertanto, le SS.LL., per quanto di competenza, a volere tenere nella giusta considerazione i surrichiamati riferimenti normativi e giurisprudenziali.

Firmato
Dott. Antonino Bonura